



Regolamento dei costi

Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali

Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto di previdenza stipulato tra Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali (di seguito «fondazione») e lo stipulante della soluzione previdenziale (di seguito «stipulante»).

1 Base legale

¹ Lo stipulante è tenuto a farsi carico delle spese amministrative della fondazione.

² Nel caso in cui gli emolumenti corrisposti dallo stipulante (si vedano i punti dal 2 al 6) non siano sufficienti per coprire le spese amministrative, la fondazione può prelevare un contributo ad hoc tramite la banca cantonale che provvede al versamento degli interessi. Tale contributo ammonta alla differenza tra gli emolumenti corrisposti dallo stipulante e le spese amministrative della fondazione. La banca cantonale che provvede al versamento degli interessi tiene conto di un eventuale contributo a proprio carico, nel momento in cui stabilisce il tasso di interesse garantito (art. 6 cpv. 3 del regolamento di previdenza). Nel caso in cui non sia del tutto possibile tenere conto del contributo in questione nel momento in cui stabilisce il tasso di interesse, la banca cantonale che provvede al versamento degli interessi si impegna nei confronti dello stipulante a coprire l'importo residuo delle spese amministrative.

2 Commissione di gestione del conto

¹ Per quanto riguarda il risparmio in conto la fondazione addebita le seguenti commissioni fisse:

gestione del conto (all'anno) CHF 36.–

² In caso di entrata o di uscita dalla fondazione nel corso dell'anno, la commissione di gestione del conto viene addebitata pro rata temporis.

³ I patrimoni fino a CHF 1000 non sono soggetti a una commissione di gestione del conto.

⁴ La commissione di gestione del conto è dovuta al 31 dicembre o alla data di uscita dalla fondazione.

3 Commissione di chiusura

¹ Una commissione di chiusura è dovuta solo in caso di prelievo anticipato con versamento all'estero, in particolare in caso di espatrio definitivo dalla Svizzera o di versamento in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro in Svizzera come frontaliere.

Chiusura totale CHF 200.–
(in caso di residenza all'estero)

Chiusura parziale CHF 100.–

² Viene addebitato un massimo di due chiusure parziali.

³ La commissione di chiusura è dovuta alla data di uscita dalla fondazione.

4 Commissioni sui titoli

¹ Per quanto riguarda il risparmio in titoli la fondazione può offrire, oltre ai gruppi d'investimento della Swisscanto Fondazione d'investimento, anche fondi previdenziali e mandati di gestione patrimoniale. L'ammontare della commissione per i fondi previdenziali e i mandati di gestione patrimoniale è elencato separatamente nell'allegato «Condizioni per il risparmio in titoli».

² Per i gruppi d'investimento della Swisscanto Fondazione d'investimento, la fondazione applica la seguente commissione percentuale:

commissione sui titoli (all'anno) 0,60 %

³ La commissione è calcolata in base al valore di mercato del capitale investito (valore in deposito). Il valore in deposito si determina in base al prezzo medio di riscatto dei diritti d'opzione applicato all'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni mese.

⁴ La commissione include le spese per la gestione dei titoli (0,15 %) e le spese dei servizi erogati dalle banche cantionali che versano gli interessi (0,45 %).

⁵ La commissione sui titoli è dovuta al 30 novembre o alla data di uscita dalla fondazione.

⁶ In caso di vendita di tutti i diritti d'opzione, la commissione sarà dovuta pro rata il giorno della vendita. La commissione pro rata viene calcolata in base al numero di mesi trascorsi dall'ultimo pagamento della commissione, compreso l'intero mese in cui avviene la vendita; il valore in deposito del mese di vendita è determinato dal prezzo di riscatto dei diritti d'opzione al momento della vendita.

5 Commissione per la promozione della proprietà d'abitazioni

¹ Per il trattamento delle richieste di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno in correlazione con la promozione della proprietà d'abitazioni, in aggiunta alle eventuali spese amministrative (tasse di registro fondiario o simili), la fondazione addebita spese di gestione pari a CHF 400.—.

² La commissione è dovuta al momento del pagamento anticipato o della realizzazione del pegno.

6 Spese straordinarie

¹ La fondazione addebita per i servizi straordinari elencati qui di seguito le seguenti commissioni:

ricerca di indirizzi	CHF 50.—
atti e estratti nel corso dell'anno	CHF 50.—

² la fondazione può addebitare allo stipulante una commissione per spese straordinarie aggiuntive, previo preavviso e in base all'onere. In questo caso, i costi ammontano almeno a CHF 200.—.

7 Addebito delle commissioni

¹ Tutte le commissioni sono addebitate sul conto di libero passaggio dello stipulante.

² Per quanto riguarda il risparmio in titoli, la fondazione è inoltre autorizzata a vendere i diritti d'opzione al fine di ottenere la liquidità necessaria. La fondazione stabilisce il momento della vendita dei diritti d'opzione. Qualora lo stipulante abbia investito in più gruppi d'investimento, la vendita dei diritti d'opzione avviene proporzionalmente sulla base del valore di vendita dei gruppi d'investimento.

³ Se il saldo del conto di libero passaggio non è sufficiente a coprire le commissioni dovute, viene utilizzato il saldo residuo e il conto viene chiuso.

8 Imposta sul valore aggiunto

Le commissioni non sono soggette all'IVA.

9 Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento. Le modifiche saranno portate all'attenzione dello stipulante nella forma appropriata.

10 Entrata in vigore

Tale regolamento dei costi entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Basilea, dicembre 2022

Il Consiglio di fondazione

Allegato al regolamento dei costi - Ulteriori condizioni per il risparmio in titoli

Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali

1 Campo di applicazione

Le presenti condizioni per il risparmio in titoli per la fondazione di libero passaggio si applicano in aggiunta al punto 4 «Commissioni sui titoli» del regolamento dei costi della Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali ed esclusivamente per le banche cantionali indicate di seguito.

2 Commissioni sui titoli per i fondi previdenziali

Ai fondi previdenziali offerti dalle banche cantionali che versano gli interessi si applicano le seguenti commissioni percentuali annue:

Commissione di gestione dei titoli della fondazione	0,15 %
Commissione di servizio della Banca cantonale	
- Banca cantonale San Gallo	0
- Banca cantonale Turgovia	0
- Banca Cantonale Grigioni	0,45 %
- Banca cantonale Neuchâtel	0

Eventuali commissioni e spese supplementari saranno addebitate direttamente al patrimonio del fondo.